

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IPSIA MAJORANA**

### **ART. 1 : PREMESSA**

1. Nell'esercizio dei propri diritti e doveri, il comportamento di ciascun membro della comunità scolastica deve essere conforme ai fondamentali principi sui quali tale comunità è basata: legalità, rispetto reciproco e fattiva collaborazione tra tutte le persone che la compongono; a tal fine l'IPSIA Cernusco/Melzo ha elaborato il presente Regolamento che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche del DPR n. 235 del 21 Novembre 2007- d'ora in avanti semplicemente: Statuto), individua, in riferimento ai doveri elencati dall'art. 3 del predetto Statuto e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento
2. L'iscrizione all'IPSIA Cernusco/Melzo implica l'assoggettamento dello studente alle disposizioni presente regolamento.

### **Art. 2 : AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento e le relative sanzioni valgono per tutte le attività svolte all'interno dei locali della scuola ma anche nelle attività scolastiche programmate al di fuori dell'orario di lezione (visite, viaggi d'istruzione, assemblee, conferenze, stages aziendali, spettacoli ecc...);  
Sono altresì valutati ai sensi del presente Regolamento i comportamenti degli studenti tenuti, **al di fuori dell'ambiente scolastico**, nei confronti di altri studenti/personale scolastico, qualora attengano alla violazione dei diritti all'integrità fisica e morale, nonché alla dignità delle persone, con qualunque mezzo si realizzi tale violazione (ad es. anche attraverso strumenti elettronici, social network, o altro).

### **ART. 3 : PRINCIPI GENERALI**

1. **La responsabilità disciplinare è personale.** Tutti i provvedimenti sanzionatori sono motivati e adottati sulla base di un procedimento che garantisca il più ampio contraddittorio tra i soggetti coinvolti, secondo i criteri dello Statuto, nonché dei principi di trasparenza di cui alla L. n. 241/90.
2. **I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.
3. Lo studente interessato da un provvedimento disciplinare (e i suoi genitori, se minorenni ed è prospettata una sospensione) è sempre invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni disciplinari della sospensione, o più gravi, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione delle proprie opinioni correttamente manifestata e non lesiva della dignità e del rispetto altrui. Reagire a provocazioni non esime dalla responsabilità conseguente al fatto commesso, ma è tutt'al più considerata quale attenuante, ai sensi dell'art.6 seguente.

#### **Art. 4 : NOTE SUL REGISTRO DI CLASSE**

1. Le annotazioni poste dai docenti sul Registro di classe, in quanto dichiarazioni di scienza provenienti dalla Pubblica Amministrazione, fanno fede fino a prova diversa del loro contenuto.
2. Quando contengono la segnalazione di comportamenti censurabili da parte di uno studente, la loro apposizione e redazione deve ispirarsi a principi di veridicità, effettività, sobrietà, misura, finalità educativa, in relazione a **comportamenti realmente lesivi –considerato il contesto classe-delle esigenze formative**.
3. Spetta al coordinatore di classe il costante monitoraggio e la contabilità delle note di demerito, anche in ordine all'avvio dell'azione disciplinare. Di esse da notizia periodicamente al Consiglio di classe.

#### **ART. 5 : MISURA DELLA SANZIONE**

1. Le sanzioni sono sempre ispirate ai principi di **gradualità e proporzionalità** alla infrazione commessa nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  
Esse tengono conto:
  - della gravità del comportamento
  - della situazione personale dello studente
  - delle conseguenze che da esso derivano.
2. La coesistenza di più infrazioni, e/o la presenza di circostanze aggravanti sono cause di inasprimento della sanzione, mentre la presenza di circostanze attenuanti da luogo ad un'attenuazione della stessa.

#### **ART. 6 : CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI**

1. Ai fini dell'articolo precedente costituiscono specifiche **circostanze aggravanti**:
  - la motivazione di carattere razzista, sessista o di intolleranza verso qualsivoglia diversità (quando già non comprese nella fattispecie);
  - In caso di illeciti disciplinari relativi alle persone, il carattere provocatorio e/o gratuito del comportamento, nonché l'essersi avvalsi di modalità di offesa "di gruppo" nei confronti del singolo;
  - la pianificazione dell'illecito, quando essa è condizione della realizzazione dei risultati perseguiti;
  - la recidiva;
  - l'ostinato ed inverosimile disconoscimento delle proprie responsabilità, a fronte dell'evidenza di circostanze accertate in modo pressoché inequivoco;
  - l'atteggiamento scorretto tenuto nel corso del procedimento disciplinare.
2. Ai fini dell'articolo precedente costituiscono specifiche **circostanze attenuanti** :
  - Lo spontaneo riconoscimento di colpa, a fronte della sussistenza di significativi dubbi in merito alle responsabilità;
  - In caso di illeciti disciplinari relativi alle persone, la presentazione, da parte del responsabile, di scuse pubbliche, sincere, incondizionate, che il soggetto offeso abbia dichiarato di accettare;
  - In caso di illeciti disciplinari relativi alle cose, il risarcimento integrale del danno causato –monetario o per equivalente;
  - L'aver reagito ad una provocazione;
  - L'atteggiamento corretto, collaborativo e responsabile tenuto in sede di procedimento disciplinare;
  - L'utilizzo della procedura abbreviata di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

#### **ART. 7 : SANZIONI DISCIPLINARI E VOTO DI CONDOTTA**

1. Le sanzioni disciplinari incidono sul voto di condotta, sulla media (e quindi sul credito, nel triennio), nonché sulla determinazione del credito scolastico in relazione alla qualità della partecipazione al dialogo educativo (e in caso di voto di condotta inferiore a 6/10, sulla stessa ammissione all'anno successivo).

2. Nell'assegnazione del voto di condotta allo studente che abbia riportato sanzioni disciplinari, deve tenersi in adeguato conto l'eventuale ravvedimento mostrato dall'allievo, sino a giungere all'annullamento dell'incidenza di cui sopra qualora il Consiglio di classe ritenga tale misura in grado di contribuire efficacemente alla crescita umana e al successo formativo dell'allievo.

3. In relazione all'incidenza di cui al primo co., D M n.5 del 16/01/09, va precisato che a determinare **l'assegnazione di un voto di condotta inferiore a 6/10**, con conseguente non ammissione all'anno successivo, possono essere solo quei comportamenti particolarmente gravi riconducibili alle fattispecie per le quali il presente regolamento di disciplina preveda l'emanazione di sanzioni che comportano l'allontanamento da scuola superiore ai 15 giorni.

**4. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.**

## **ART. 8 : CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

1. I provvedimenti disciplinari si dividono in :

- 1) richiami del docente annotati sul registro personale/sul libretto dello studente
- 2) ammonizioni scritte del coordinatore di classe /Dirigente Scolastico
- 3) sospensioni
- 4) esclusione dallo scrutinio
- 5) attività di vantaggio della comunità scolastica

## **ART 8bis- PLURALITA' DI COMPORTAMENTI RILEVANTI**

Per i comportamenti punibili con oltre 5 giorni di sospensione, la procedura disciplinare deve essere tempestivamente attivata, di regola entro 7 giorni, e la sanzione avere riguardo allo specifico comportamento.

Per i comportamenti punibili entro i 5 giorni di sospensione, il coordinatore, sentiti i docenti, può **sospendere** l'avvio del procedimento, esigendo **la tempestiva convocazione del genitore**.

Qualora in un procedimento vengano contestate allo studente una pluralità di comportamenti punibili entro i 5 giorni di sospensione, la sanzione complessiva non potrà superare i dieci giorni di sospensione. Non possono essere considerati comportamenti antecedenti il mese solare precedente a quello in cui il procedimento è attivato.

Costituiscono deroga al comma precedente, i casi in cui la molteplicità di comportamenti protratti nel tempo è specificamente considerata dal presente regolamento come autonoma fattispecie di illecito disciplinare.

## **ART. 9 : RICHIAMO, AMMONIZIONE SCRITTA**

1. Le infrazioni di tipo lieve possono comportare, tenuto conto delle concrete circostanze (episodicità, motivazioni, ecc.), **un richiamo** da parte del docente in servizio, che può essere annotato sul registro personale/di classe e sul libretto personale dello studente.

2. Casi di maggiore rilevanza daranno luogo –da parte del docente coordinatore di classe, a nome del Consiglio di Classe, oppure direttamente ad opera del Dirigente Scolastico- ad **un'ammonizione** scritta da annotare sul registro di classe e da notificare alla famiglia, con contestuale convocazione dei genitori degli studenti minorenni.

## **ART. 10 : PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA (SOSPENSIONE)**

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto in caso di **gravi o reiterate infrazioni** disciplinari, **per periodi non superiori ai quindici giorni**, salvo si tratti dei comportamenti di cui al terzo comma del presente articolo. I casi di particolare

gravità –inferiore però a quelli di cui al comma successivo – sono assoggettati a sospensione compresa tra i sei e i quindici giorni.

2. Tutti i comportamenti che integrino gli estremi di **reati lesivi della dignità e del rispetto della persona umana oppure di reati pericolosi per l'incolumità delle persone**, anche se non al punto da integrare gli estremi di cui al comma successivo, nonché gli altri comportamenti individuati dal presente Regolamento, comportano la sospensione **oltre ai 15 giorni**, purché siano di gravità tale, in relazione alle caratteristiche della concreta fattispecie, motivazioni, conseguenze ecc., da giustificare una deroga al limite dei 15 giorni .

3. La reiterazione dei reati di cui al co. precedente ed i reati connotati da violenza o gravità tali da ingenerare **un elevato allarme per la sicurezza delle comunità scolastica**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, comportano **la sospensione sino alla fine dell'anno scolastico** ai sensi della normativa vigente

4. Qualora i comportamenti di cui al co. precedente siano di **eccezionale gravità** e sussista al condizione, già indicata nel co. precedente, dell'impraticabilità degli interventi volti a reinserire l'allievo a scuola in modo proficuo e responsabile, la sanzione è costituita **dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**.

5. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori ai quindici giorni sono adottate dal **Consiglio di classe**, nella composizione allargata ai rappresentanti di tutte le componenti scolastiche.

6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio di Istituto**.

7. I periodi di sospensione (a meno che comminati “con obbligo di frequenza”) sono conteggiati quali assenze ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza necessario per l'ammissione allo scrutinio finale.

## **ART. 11: SANZIONI ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE**

1. Se ne sussistono le condizioni soggettive ed oggettive, e ritenga che ciò rafforzi l'efficacia educativa della sanzione, l'organo competente offre allo studente la possibilità di convertire la sospensione in **attività studio e ricerca e/o utili alla comunità**, oppure stabilisce che tali attività si aggiungano alla sospensione, limitandone, di norma, la durata. Le attività di cui sopra sono definite dall'organo erogante.

2. A titolo esemplificativo, si citano le seguenti:

- l'approfondimento di materiale tematico fornito dal consiglio di classe con successiva produzione scritta e relazione alla classe;
- attività di segreteria e riordino della biblioteca;
- attività di pulizia dei locali della scuola;
- l'attività di volontariato svolta presso Enti ed associazioni, sulla base di convenzioni specifiche attivate dall'Istituto.

3. In considerazione di esigenze particolari legate alla necessità di promuovere comunque il successo scolastico dello studente sanzionato, altrimenti a rischio, il Consiglio può disporre che tutto o parte del periodo di sospensione venga scontato “con obbligo di frequenza”, con o senza l'accompagnamento delle misure di cui ai commi precedenti.

4. Le sanzioni alternative possono comprendere l'impegno dello studente –sentiti i genitori del minore- a sottoporsi a colloqui con psicologi specialisti convenzionati con l'Istituto.

5. In caso di infrazioni punibili con allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a cinque giorni, la convocazione del Consiglio di classe disciplinare di cui all'art. 13 può essere omessa qualora il docente coordinatore di classe, sentiti gli altri docenti ed il DS, accerti la disponibilità dello studente a prestare attività di collaborazione volontaria a favore della comunità

scolastica nella misura stabilita dal DS, e ritenga tale misura educativamente congrua nel caso specifico. La misura non può riguardare studenti già destinatari nell'a.s. in corso di detto beneficio.

## **ART. 12 : MISURE STRUMENTALI E TEMPORANEE**

1. Qualora l'infrazione consista nell'impedimento del regolare svolgimento della lezione (o in un grave ritardo all'ingresso rispetto all'avvio della lezione), il docente può disporre (unitamente ad eventuali altre misure), **l'allontanamento dalla lezione**, previa individuazione, all'interno del personale scolastico, di un soggetto in grado di garantire idonea vigilanza sullo studente allontanato dall'aula, se minore; in tal caso lo studente viene riammesso all'inizio dell'ora successiva.
2. Gli studenti allontanati in tal modo o comunque non ammessi in classe sono tenuti a sostare nel luogo predisposto dall'Amministrazione, e non possono circolare per l'Istituto.
3. Qualora l'infrazione consista nei comportamenti di cui alle lettere H1, la sanzione può essere sostituita o accompagnata dal **temporaneo sequestro del dispositivo elettronico** da parte del docente, che provvederà a riconsegnarlo al termine della lezione, oppure –nei casi più gravi- a consegnarlo al Dirigente Scolastico che provvederà a restituirlo personalmente, al termine delle lezioni.

## **ART. 13 : MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA NON SUPERIORE A 15 GIORNI**

1. A fronte di comportamenti potenzialmente idonei a generare un provvedimento di sospensione, il **docente coordinatore** –informato il Dirigente Scolastico/la Vicepresidenza- conduce tempestivamente i rilievi necessari, ascoltando i soggetti a conoscenza dei fatti.
2. Contestualmente, convoca il Consiglio di classe nella sua composizione allargata a tutte le componenti della comunità scolastica, notificando allo studente e alla sua famiglia, se minorenni, l'invito a partecipare alla riunione di cui sopra.
3. Qualora fatti e responsabilità non siano pacificamente riconosciuti, durante la riunione vengono esaminate le diverse versioni dei fatti, sulla base delle testimonianze e di qualunque altro eventuale mezzo probatorio disponibile, precedentemente acquisiti. Tutti i partecipanti alla predetta riunione hanno diritto di intervento e di replica, a sostegno delle proprie posizioni ed interessi.
4. Hanno diritto di voto tutti i componenti del Consiglio di classe, **ivi comprese le componenti esterne**. Non esercitano il voto, in quanto “in conflitto di interessi”, il rappresentante degli studenti che sia egli stesso oggetto del procedimento, e il rappresentante dei genitori il cui figlio sia nella stessa situazione. Il diritto di voto viene esercitato in modo palese, ma in presenza dei soli aventi diritto. A tal fine, lo studente, i suoi familiari, ed eventuali altri soggetti diversi dai membri del Consiglio vengono provvisoriamente allontanati.
5. Per la validità della riunione di cui ai co. precedenti, è richiesta alternativamente -e **purchè tutte le componenti siano state debitamente convocate, unitamente allo studente ad ai suoi genitori (se minorenni)** :
  - la presenza della metà più uno dei membri della componente docenti del Consiglio di classe; oppure:
  - la presenza della metà più uno dei membri di tutte le componenti (esterne ed interne) del Consiglio di classe;Il provvedimento disciplinare è validamente adottato col voto favorevole della metà più uno dei votanti; in caso di parità il voto del presidente prevale.
6. Durante la riunione, la necessità di effettuare una ricostruzione dei fatti più possibile veritiera e completa deve contemperarsi con la necessità di tutelare la riservatezza delle persone coinvolte nella suddetta fattispecie, con particolare riguardo ai dati sensibili di eventuali soggetti esterni.
7. L'eventuale provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio viene immediatamente comunicato all'allievo/ai suoi genitori, a tal fine invitati a rientrare nell'aula per le considerazioni conclusive, in cui devono essere esplicitate le motivazioni della sanzione.

8. Il provvedimento adottato è conservato agli atti della segreteria allievi e inserito nel fascicolo personale dello studente sanzionato.
9. Durante il periodo di allontanamento di cui ai commi precedenti il coordinatore di classe valuta, insieme al Dirigente Scolastico, ai docenti e alla famiglia dell'allievo minorenne, quali modalità adottare per favorire il rientro dello studente sospeso nella comunità scolastica.
10. L'esecuzione del provvedimento disciplinare di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a cinque giorni può essere sospeso condizionalmente alla verifica circa l'adozione in futuro di comportamenti conformi da parte dello studente, non già destinatario nell'a.s. in corso di detto beneficio. La sospensione condizionale della sanzione decade, qualora lo studente si renda responsabile nei 45 giorni seguenti di comportamenti –regolarmente annotati sul Registro-costituenti illecito disciplinare. In tale caso la decadenza del provvedimento, ed il conseguente allontanamento, viene disposta dal DS, su richiesta del Coordinatore di classe, ascoltate le ragioni dello studente. Qualora l'ulteriore infrazione richieda un ulteriore provvedimento di allontanamento e l'attivazione del Consiglio di classe, la sanzione è cumulativa.

#### **Art. 14 : PROCEDURA ABBREVIATA NON COLLEGIALE**

1. Nei casi di infrazioni di cui alle lettere B1, B2, B3 (ritardi, mancate giustificazioni), ed F3 (fumo), trattandosi di situazioni oggettive e documentalmente rilevabili, la sanzione della sospensione fino a tre giorni può essere presa in via provvisoria dal DS con il consenso, espresso anche in sede non collegiale, della maggioranza della componente docenti del Consiglio di classe.
2. Il relativo provvedimento è immediatamente notificato allo studente, alla famiglia di questi, alle componenti esterne del Consiglio di classe, e diventa esecutivo se nessuno degli interessati/aventi diritto chiede entro tre giorni –anche oralmente- che il caso sia trattato secondo la procedura collegiale ordinaria, di cui al precedente art. 12, nel qual caso il Consiglio di classe viene all'uopo immediatamente convocato. In caso contrario, viene infine comunicato alla famiglia dello studente l'effettiva decorrenza e termine della sospensione, ed invitata a conferire quanto prima con il docente coordinatore.
3. Uguale procedura può essere attivata dal DS, in accordo con il docente coordinatore, per qualsiasi tipo di infrazione comportante un provvedimento di sospensione fino a cinque giorni, se lo studente riconosca la veridicità dei fatti contestatigli, e sia stato precedentemente destinatario di altre sanzioni disciplinari. In tal caso, se lo studente è maggiorenne, la sospensione può essere attivata immediatamente, salva la facoltà di cui al comma 2.
4. Nei casi di cui al comma precedente, la sanzione comminata con il provvedimento è congruamente ridotta -o convertita in attività alternative- e non può eccedere la durata di tre giorni.

#### **ART.15 : MODALITA' DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA SUPERIORE A 15 GIORNI**

1. Per l'irrogazione di sanzioni consistenti in provvedimenti di allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni, il Consiglio di Istituto è tempestivamente convocato dal Dirigente Scolastico, che provvede contestualmente a notificare allo studente e, se minorenne, alla sua famiglia, l'invito a partecipare alla riunione di cui sopra.
2. La procedura è la medesima di quella di cui all'articolo 13, salvo per quanto qui diversamente disposto.
3. Non esercitano il diritto di voto, oltre che coloro in situazione di conflitto d'interessi, i componenti del Consiglio che abbiano già deliberato in merito al caso, salvo il Dirigente Scolastico.
- 3bis. Il Consiglio d'Istituto valuta con cognizione piena il caso sottoposto alla sua giurisdizione, e commina le conseguenti sanzioni, fino al massimo previsto per le diverse fattispecie, in base a tutti gli elementi rilevati.
4. In tutti i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni il Dirigente Scolastico, insieme ai docenti del Consiglio di classe, alla famiglia e, ove necessario, ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo dell'allievo allontanato, volto a permetterne la responsabilizzazione e il reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5. In tutti i casi di allontanamento in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui sopra, il procedimento disciplinare a carico dell'allievo prosegue comunque il suo iter sino a giungere al termine con l'emanazione del provvedimento.

#### **Art. 16 : SOSPENSIONE CAUTELARE**

1. Nei casi di **comportamenti oltraggiosi, aggressivi, minacciosi, violenti**, punibili con la sospensione per oltre cinque giorni, dei quali siano state accertate inequivocabilmente le responsabilità, il Dirigente Scolastico –sentito il coordinatore di classe- può disporre **l'immediata sospensione cautelare** dello studente responsabile, fino a convocazione dell'Organo competente a comminare la sanzione, per non oltre cinque giorni, nei casi in cui la permanenza a scuola dello studente risultasse incompatibile con le esigenze di serenità ambientale, provvedendo a dare immediata comunicazione della misura alla famiglia dello studente.
2. In tali casi –quando utile ad esigenze di riduzione del rischio- il DS può disporre l'allontanamento immediato dello studente dall'Istituto, previo affidamento a familiare adulto, se minorenne; quando ciò non sia possibile lo studente viene allontanato dalla classe e confinato in area apposita oggetto di sorveglianza da parte del personale scolastico, fino al termine delle lezioni.
3. I giorni di sospensione cautelare scontati dallo studente sono quindi detratti da quelli successivamente comminati dall'Organo competente, ai fini della determinazione del periodo residuo di sospensione.

#### **ART. 17 : ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO (O.G.I.)**

1. L'Organo di Garanzia dell'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto dai componenti della Giunta Esecutiva diversi dal DSGA, che ne sono membri di diritto. Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, anche il docente coordinatore della classe di appartenenza dello studente.
2. Contro le sanzioni disciplinari è sempre ammesso ricorso **entro il termine perentorio di 15 giorni** dalla comunicazione, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia. L'Organo di Garanzia viene a tal fine convocato dal Presidente -notificando allo studente e alla sua famiglia, se minorenne, l'invito a partecipare alla riunione- **entro 10 giorni per decidere sul ricorso**, prorogabili motivatamente una sola volta per ulteriori 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, la potestà sanzionatoria decade.
3. In pendenza del procedimento d'impugnazione i provvedimenti disciplinari sono di regola sospesi, salva diversa disposizione del DS, motivata in riferimento alla gravità dei fatti, alla situazione ambientale, e all'acquisita certezza, emersa nel procedimento di primo grado, in merito alle responsabilità.
4. Nella decisione circa il ricorso, l'Organo di Garanzia ha una cognizione piena ed autonoma rispetto al precedente procedimento, estesa quindi anche all'accertamento dei fatti, oltre che alla loro qualificazione, e alle determinazioni conseguenti, in base ai principi di cui al precedente art.13.
5. In caso di incompatibilità -qualora faccia parte dell'O.G.I. lo stesso soggetto che abbia partecipato alla determinazione oggetto di ricorso- o di conflitto di interessi -qualora faccia parte dell'O.G.I. lo studente sanzionato o un suo genitore- l'interessato è sostituito da un diverso esponente della categoria rappresentata in Consiglio d'Istituto, preventivamente individuato quale membro supplente dell'O.G.I.
6. Le sedute dell'O.G.I. sono valide in presenza di almeno tre dei membri con diritto di voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

## **ART. 18 : RECLAMI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI**

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'O.G.I., è ammesso reclamo, ai sensi del c.3, art.5, dello Statuto, al **Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale**, la cui decisione è a sua volta subordinata al parere vincolante dell'organo di garanzia della Regione Lombardia.
2. Ogni provvedimento sanzionatorio è comunque impugnabile in sede giurisdizionale dinnanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale**, secondo le regole generali della giustizia amministrativa.

## **ART. 19 : NORME RELATIVE AI DANNI MATERIALI**

1. **In aggiunta** all'eventuale provvedimento disciplinare adottato, **il responsabile è sempre tenuto al risarcimento del danno** materiale arrecato, laddove possibile in forma specifica, sotto forma cioè di ripristino della situazione preesistente alla violazione, altrimenti di tipo pecuniario.
2. **Il risarcimento del danno non soggiace necessariamente al principio della responsabilità personale**: qualora il responsabile non sia stato individuato, ma il danno sia ascrivibile ai componenti di **una classe**, saranno tutti loro ad assumere l'onere del risarcimento, tanto che si tratti di spazi occupati dalla classe durante lo svolgimento della sua attività didattica, quanto invece di spazi comuni.
3. Se il danneggiamento, di entità significativa, non sia ascrivibile nemmeno alla classe, e riguardi parti comuni, l'onere della spesa sarà assunto dalle classi che insieme utilizzano i suddetti spazi, o a seconda dei casi, **all'intera comunità scolastica**.
4. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni
5. Sono esentati dalla responsabilità collettiva di cui ai commi 2 e 3, se non sia stata accertata la loro diretta responsabilità personale, gli studenti che abbiano versato il contributo scolastico volontario, già inclusivo di una quota a ciò destinata.

## **ART. 19 bis : DECORO NELL'ABBIGLIAMENTO**

1. L'Istituto chiede a tutti di utilizzare un abbigliamento sobrio e decoroso, in ogni caso consono ad un ambiente formale ed istituzionale quale quello scolastico, pur nel rispetto dei gusti e degli stili di ciascuno.
2. A tale scopo, la Dirigenza emana annualmente una circolare applicativa.
3. In caso di violazione plateale o reiterata delle regole riguardanti il decoro nell'abbigliamento, l'Istituto si riserva di **non ammettere lo studente alle attività scolastiche della giornata**, o di ammetterlo subordinatamente ad un adeguamento agli standard richiesti (avvisando previamente la famiglia, in caso di studente minorenni).

## **Art. 20 : MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

1. Le presenti norme, costituendo parte integrante del Regolamento d'istituto, possono essere modificate per mezzo di apposita delibera del Consiglio d'Istituto..
2. Dei contenuti del presente regolamento studenti e genitori sono informati mediante la sua affissione all'Albo, e la sua pubblicazione sul sito dell'Istituto.
3. La documentazione consegnata all'atto dell'iscrizione contiene opportuni riferimenti alla vigenza del presente Regolamento, unitamente alla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità.

## **Art. 21 : TABELLA INFRAZIONI/SANZIONI**

1. La sottostante tabella illustra in modo schematico le infrazioni ed i conseguenti provvedimenti disciplinari.

2. L'elencazione delle infrazioni non ha carattere strettamente tassativo; situazioni non esplicitamente contemplate, se disciplinarmente rilevanti, saranno valutate facendo ricorso all'analogia, alla luce dei principi contenuti nel presente Regolamento e nello Statuto.
3. L'irrogazione di sanzioni disciplinari è strettamente correlata alle finalità educative proprie del contesto scolastico. Essa non preclude quindi l'eventuale ulteriore valutazione dei fatti in ambiti, diversi, quando il comportamento integra altresì fattispecie penalmente, civilmente, amministrativamente rilevanti; né vengono in alcun modo limitati i diritti individuali delle persone danneggiate di perseguire nelle sedi opportune la tutela dei propri diritti ed interessi
4. Il Dirigente Scolastico, in qualità pubblico ufficiale, provvederà a sporgere conforme denuncia penale nei confronti dei responsabili, o di ignoti, al verificarsi di fatti costituenti fattispecie di reato, e per i quali la legge preveda l'obbligo di denuncia/querela.

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
<p><b>A1</b> Rifiuto di svolgere i lavori assegnati; mancanza del materiale didattico, del libretto personale e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della didattica; ostentato disinteresse all'attività didattica.</p>	singolo episodio	episodi reiterati				
<p><b>A2</b> Impedimento del regolare svolgimento della lezione; disturbo dell'attività didattica.</p>	singolo episodio	singolo episodio grave episodi reiterati	episodi reiterati, o con precedente ammonizione	Lesione del diritto allo studio: comportamenti gravi e reiterati, con plurime annotazioni sul Registro, con cui lo studente preclude abitualmente il regolare svolgimento dell'attività didattica in classe, causando grave disturbo ed ostacolando l'attività di insegnamento/apprendimento" (salvo non costituisca fattispecie più grave di illecito)	Lesione del diritto allo studio: Grave violazione dei doveri di correttezza dello studente, precedentemente resosi responsabile di almeno un'infrazione già sanzionata con 15 giorni di sospensione, allorché la reiterazione di tali violazioni evidenzia la sistematica indisponibilità dello studente a rispettare le regole fondamentali della comunità scolastica.	
<p><b>A3</b> Infrazioni nell'ambito dell'esperienza di Alternanza scuola lavoro</p>		Rifiuto immotivato dello stage  Interruzione immotivata dello stage	Comportamento scorretto nel corso dell'esperienza di alternanza	Comportamento gravemente scorretto nel corso dell'esperienza di alternanza		

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
<p><b>B1</b> Ingressi a scuola posticipati e non occasionali (in misura determinata annualmente, di norma superiori a 5);</p> <p><b>B2</b> ritardi non occasionali nell'ingresso in aula al cambio dell'ora;</p> <p><b>B3</b> mancata giustificazione delle assenze;</p> <p><b>B4</b> Abbandono delle lezioni senza permesso; allontanamento arbitrario da scuola</p>	Singolo episodio	<p>episodi reiterati</p> <p>episodi reiterati</p> <p>episodi reiterati</p> <p>singolo episodio di abbandono non autorizzato della lezione</p>	<p>episodi reiterati con precedente ammonizione</p> <p>episodi reiterati con precedente ammonizione</p> <p>ripetuti abbandoni arbitrari delle lezioni; singolo episodio di allontanamento arbitrario da scuola</p>	Molteplicità o recidiva nell'allontanamento arbitrario da scuola		

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
C1 Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale	Comportamenti inappropriati	Utilizzo di linguaggio scorretto	Utilizzo ripetuto o grave di linguaggi e comportamenti scorretti, provocazioni	Uso di espressioni gravemente ingiuriose e offensive	Recidiva nell'uso di espressioni gravemente ingiuriose e offensive (precedente sospensione)	
	Mancata osservanza disposizioni organizzative docenti	Mancata osservanza disposizioni organizzative docenti, grave o ripetuta	Mancata osservanza disposizioni organizzative docenti, grave o ripetuta, con precedente ammonizione			
C2 Comportamenti irrispettosi nei confronti di altri studenti	Comportamenti inappropriati Utilizzo di linguaggio scorretto	Utilizzo ripetuto o grave di linguaggi e comportamenti scorretti, provocazioni	Uso di espressioni gravemente ingiuriose e offensive, molestie, gravi provocazioni, o reiterazione con precedente ammonizione di utilizzo ripetuto o grave di linguaggi e comportamenti scorretti, provocazioni			
C3 Furto di beni personali  v. anche G4.				Furto di valore limitato	Furto di consistente entità. Furto di limitato valore- recidiva. Furto ai danni di personale scolastico	

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
D1 prevaricazioni a danni del personale scolastico				Minacce, intimidazioni, gravi aggressioni verbali,	Reati, con violenza fisica o morale, ai sensi della fattispecie K violazione integrità fisica della persona.	Reati con violenza fisica o morale, ai sensi della fattispecie K
D2 prevaricazioni a danni di altri studenti		Comportamento verbalmente aggressivo e intimidatorio, danneggiamento di beni altrui, di entità lieve	Minacce, intimidazioni, gravi aggressioni verbali, violazione integrità fisica della persona, danneggiamento di entità non grave di beni altrui- SINGOLO EPISODIO	Minacce, intimidazioni, gravi aggressioni verbali, violazione integrità fisica della persona, danneggiamento di entità non grave di beni altrui- RECIDIVA  danneggiamento di entità grave di beni altrui, quando non costituenti illecito più grave.	Minacce, intimidazioni, gravi aggressioni verbali- RECIDIVA  Reati, con violenza fisica o morale, ai sensi della fattispecie K  Atti di bullismo, aggressione, violenza fisica, con eventuale danneggiamento di entità grave di beni altrui	Reati, con violenza fisica o morale, ai sensi della fattispecie K
D3 Atteggiamenti di intolleranza, istigazione all'odio e all'emarginazione, determinati da moventi individuali o rivolte verso particolari categorie		singolo episodio di carattere solo verbale	reiterazione episodi di carattere solo verbale	Attività organizzata e sistematica  creazione di sottogruppi o "bande" con finalità aggressive e prevaricatrici verso chi non ne fa parte		

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
<p><b>E1</b> Alterazione o falsificazione del libretto personale</p> <p><b>E2</b> Alterazione o falsificazione di altri documenti scolastici (pagelle, registri, ecc)</p>		Singolo episodio	Falsificazione firme Episodi reiterati	Falsificazione firme- RECIDIVA		
			Singolo episodio	RECIDIVA		
<p><b>F1</b> Mancato rispetto di disposizioni organizzative, logistiche e di sicurezza</p> <p><b>F2</b> introduzione nei locali della scuola di soggetti estranei</p> <p><b>F3</b> violazione del divieto di fumo</p> <p><b>F4</b> utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti</p>	Singolo episodio	Episodio reiterato	Episodio grave Lancio pericoloso di oggetti	Attivazione indebita di allarmi		
		Episodio singolo, se non ne scaturiscano altri illeciti	Episodio reiterato, o se ne siano scaturiti altri illeciti			
		Prima contestazione	Ulteriori contestazioni, ostentata inottemperanza al richiami			
			Possesso/consumo di sostanze alcoliche	Possesso/consumo di sostanze stupefacenti	spaccio di sostanze stupefacenti	

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
<p><b>G1</b> Utilizzo non conforme/non responsabile di attrezzature e ambienti; incuria e degrado dell'ambiente scolastico: abbandono/deiezione di materiali</p> <p><b>G2</b> Incuria e degrado dell'ambiente scolastico: imbrattamento e deturpamento di arredi e ambienti scolastici</p> <p><b>G3</b> Atti di vandalismo</p> <p><b>G4</b> Sottrazione di beni di proprietà della scuola</p> <p><b>G5</b> Manipolazione Registro elettronico</p>	Singolo episodio non grave	<p>Episodi reiterati non gravi</p> <p>Lancio di oggetti dai piani superiori</p>	<p>Singolo episodio grave</p> <p>Nuovo episodio dopo precedente ammonizione.</p> <p>Lancio di oggetti dai piani superiori, con potenziale danno a persone</p>	<p>Reiterazione episodi di entità significativa.</p> <p>Singolo episodio di entità considerevole.</p> <p>Attività di gruppo/organizzata .</p> <p>Danneggiamento dell'edificio</p> <p>Piccola quantità materiali di consumo- singolo episodio</p> <p>Furto/indebito impossessamento di credenziali docenti per accesso a RE</p>	<p>Atti vandalici comportanti gravissimi danni di carattere strutturale/che impediscono/riducono stabilmente il servizio</p> <p>Piccola quantità materiali di consumo- RECIDIVA</p> <p>Rilevante quantità di materiali di consumo</p> <p>Beni strumentali</p> <p>Manipolazione dati RE, perpetrati a seguito di indebito accesso con credenziali altrui</p>	

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico *
<p><b>H1</b> Uso non autorizzato di dispositivi elettronici durante la lezione</p> <p><b>H2</b> riprese video non autorizzate all'interno della scuola</p> <p><b>H3</b> diffusione non autorizzata di immagini, filmati, registrazioni di suoni e dati altrui</p> <p><b>H4</b> pratiche di prevaricazione, emarginazione, denigrazione di altri studenti/personale scolastico attuate con mezzi digitali o attraverso social network</p>	<p>Ignora la disposizione di riporlo- singolo episodio</p>	<p>Ignora la disposizione di riporlo- recidiva</p> <p>Utilizzo del dispositivo durante le verifiche - singolo episodio</p> <p> singolo episodio, con immediata e constatata cancellazione dei contenuti</p> <p>singolo episodio, con immediata e constatata cancellazione dei contenuti, senza intento denigratorio, né contenuto potenzialmente lesivo.</p>	<p>Sistematico utilizzo indebito del dispositivo durante le lezioni</p> <p>Utilizzo del dispositivo durante le verifiche - recidiva</p> <p>Reiterazione/Recidiva</p> <p>Immagini relative ad altri studenti, con contenuto potenzialmente lesivo- salva più grave fattispecie</p> <p>Nei confronti di altri studenti, in modalità che comunque escludano la prevalente finalità di mortificazione /umiliazione /disagio</p>	<p>Immagini relative a personale scolastico, con contenuto potenzialmente lesivo- salva più grave fattispecie</p> <p>Immagini relative ad altri studenti con intento denigratorio e di umiliazione</p> <p>Nei confronti di personale scolastico.</p> <p>Nei confronti di altri studenti con modalità idonee a provocare una significativa mortificazione /umiliazione /disagio</p>	<p>Reati di cui al punto K (tra cui : diffusione di immagini di studenti a sfondo sessuale o a carattere pedopornografico)</p> <p>Reati di cui al punto K (tra cui: ingiurie, mobbing, diffamazione...)</p>	<p>Reati di cui al punto K (tra cui : diffusione di immagini a sfondo sessuale o a carattere pedopornografico)</p> <p>Reati di cui al punto K (tra cui: ingiurie, mobbing, diffamazione...)</p>

INFRAZIONE	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI					
	RICHIAMO	AMMONIZIONE	SOSPENSIONE- infrazioni gravi			
			Sino a 5 giorni	Sino a 15 giorni	Oltre i 15 giorni	Fino a fine anno scolastico * (Nei casi più gravi: esclusione dallo scrutinio/non ammissione all'esame di Stato)
<b>K . REATI</b> Comportamenti –anche se rientranti nelle fattispecie precedenti- che costituiscano reati e ledano in modo significativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La dignità</li> <li>- Il rispetto della persona umana;</li> <li>- Costituiscono pericolo per l'incolumità delle persone</li> </ul>		-			Comportamenti gravemente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone, avuto riguardo alle circostanze, potenzialmente integranti, a titolo non tassativo, le fattispecie penali di : ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione, violenza privata, lesioni, percosse, allorchè il comportamento non è specificamente preso in considerazione da altri casi di questo Regolamento, gravi al punto da giustificare una deroga al limite dei 15 giorni, ma, di norma, non al punto da destare allarme sociale	Comportamenti gravemente lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone, avuto riguardo alle circostanze, potenzialmente integranti, a titolo non tassativo, le fattispecie penali di : ingiuria, diffamazione, minaccia, estorsione, violenza privata, lesioni, percosse, allorchè il comportamento non è specificamente preso in considerazione da altri casi di questo Regolamento: casi di recidiva  Atti di violenza grave; o tali da generare un elevato allarme sociale.